

Cambiamo la legge di stabilità: in piazza il 30 novembre

Il 28 ottobre scorso, presso il centro Congressi Cavour di Roma, ha avuto luogo l'incontro degli organismi statutari nazionali delle cinque sigle sindacali rappresentative e firmatarie del contratto: FGU - Gilda, Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confasal. L'adunanza ha visto impegnati unitariamente i gruppi dirigenti per una valutazione complessiva delle misure adottate dal Governo col decreto Legge 104/2013 e con la legge di stabilità in corso di definizione. Nel corso dell'incontro è stato approvato un documento unitario (che pubblichiamo nella pagina successiva) al termine è seguita la dichiarazione del Coordinatore nazionale della FGU - Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio: "La legge di stabilità e il Dpr approvato nei giorni scorsi incidono in maniera molto negativa sui docenti: finora il blocco del contratto ha provocato in media annualmente una perdita di circa 3400 euro per ogni insegnante, a questo si aggiungono altri provvedimenti quali il blocco della progressione di carriera e dell'indennità di vacanza contrattuale (nella misura di quella in godimento al 31 dicembre 2013), la liquidazione del TFR o TFS posticipata di 12 mesi e non di 6 come avviene ora. Ecco perchè non siamo disponibili a discutere con il Governo di un rinnovo contrattuale che si limiti

al solo aspetto normativo senza considerare la parte economica, anche perchè l'intento dell'amministrazione è quello di introdurre delle modifiche peggiorative rispetto alle attuali condizioni di lavoro: aumento dell'orario di servizio, formazione obbligatoria senza retribuzione e soprattutto sostituzione dell'attuale carriera basata su scatti automatici di anzianità di servizio (come avviene in gran parte degli stati europei) con la meritocrazia misurata attraverso criteri molto discutibili. La scuola non è una catena di montaggio e la sua produttività può aumentare soltanto restituendo dignità ai docenti. Ci auguriamo che la manifestazione indetta per il 30 novembre spinga il Governo a darci le risposte attese. In caso contrario non escludiamo la possibilità di proclamare lo sciopero". Ancora una volta le scelte di governo sulla scuola, scelte miopi e poco coraggiose, mosse dall'ostinazione a prendere i soldi dove è più facile anzichè eliminare gli sprechi reali, hanno avuto il potere di mettere d'accordo tutti i sindacati. Una cosa è sicura: non tutti i cittadini stanno contribuendo alla soluzione dell'attuale crisi economica con uno sforzo ispirato al principio di equità costituzionalmente garantito.

Michela Gallina

Testo del documento unitario

**NO ALLA DOPPIA
PENALIZZAZIONE: BLOCCO
DEL CONTRATTO, BLOCCO
DELLE PROGRESSIONI ECO-
NOMICHE DI ANZIANITÀ**

Esprimiamo netto dissenso sui provvedimenti che prevedono il blocco del contratto, degli scatti di anzianità e dell'Indennità di Vacanza Contrattuale. Ancora una volta si è voluto infliggere a chi lavora nella scuola un'intollerabile penalizzazione, che non si spiega né si giustifica con le difficoltà finanziarie del paese. È inaccettabile che si prelevino dalle tasche dei lavoratori ulteriori risorse, come avviene rastrellando la quota di economie da reinvestire sulla scuola per la valorizzazione della professionalità; così facendo si indebolisce ancor di più il potere d'acquisto delle retribuzioni, peraltro già basso, mentre mancano per i lavoratori pubblici gli annunciati interventi di riduzione della pressione fiscale.

**No a incursioni legislative in
materia contrattuale!**

L'idea di un rinnovo contrattuale che riguardi la sola parte normativa non

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

- Pag. 2 - Bestiario
- Pag. 3 - Sanzioni disciplinari
- Pag. 4 - BES
- Pag. 5 - PAS
- Pag. 6 - Registro elettronico
- Pag. 7 - Giustizia sul CNPI
- La FGU alla Corte di Giustizia Europea
- Pag. 8 - Quesitario



(Continua da pagina 1)

ci trova disponibili; la contrattazione è una leva importante di miglioramento del sistema che va sostenuta e valorizzata. Occorrono invece **più certezze sui diritti contrattuali, messi continuamente in discussione da interventi legislativi**, come avviene anche con il Decreto legge n. 104/2013 (legge dal 7 novembre).

Servono investimenti e strumenti di intervento

L'esigenza di passare dalla politica dei tagli, che ha indebolito nell'ultimo decennio l'intero settore formativo, a quella degli investimenti non trova ancora adeguata risposta nell'azione del Governo che risulta sotto questo profilo insufficiente. Il "decreto Istruzione", al vaglio dell'approvazione parlamentare, è solo un pallido inizio di un'indispensabile inversione di tendenza.

Le risposte che il mondo della scuola e il suo personale si attendono devono arrivare con un rinnovo contrattuale adeguato ai bisogni di un mondo della formazione in continua evoluzione; serve un contratto che riconosca e valorizzi il lavoro di docenti, personale educativo, dirigenti e ATA per gli aspetti economici e normativi e potenzi l'autonomia scolastica. Rispetto a ogni ipotesi di rivisitare la struttura salariale, l'anzianità va considerata anche per il futuro uno dei parametri utilizzati per riconoscere e valorizzare la professionalità, come avviene anche negli altri paesi europei.



La contrattazione nazionale e quella di istituto, con regole certe e trasparenti, sono strumenti ineludibili per individuare in maniera condivisa, e quindi rafforzare, i processi di modernizzazione e innovazione del sistema. Anche per

questa via è possibile valorizzare, facendo leva sul loro protagonismo, il lavoro di docenti, personale educativo, dirigenti e ATA, di cui per troppo tempo non è stato adeguatamente riconosciuto il ruolo fondamentale che svolgono nell'ambito dell'istruzione e della formazione.

CHIEDIAMO

► Un piano pluriennale di investimenti, per allineare la spesa per istruzione e formazione alla media europea; le risorse vanno trovate aggredendo la spesa pubblica improduttiva, rendendo meno oneroso l'assetto politico istituzionale, eliminando sprechi e contrastando duramente l'utilizzo improprio delle risorse pubbliche, combattendo la scandalosa evasione fiscale, intervenendo sulle rendite finanziarie.

► Il rinnovo del contratto nazionale e il pagamento degli scatti di anzianità, a partire dall'annualità 2012, con il reperimento delle economie appostate nei bilanci del MEF e del MIUR.

► La stabilità degli organici, con l'introduzione dell'organico funzionale e pluriennale.

► Continuità e prospettiva, a partire dal nuovo piano triennale di assunzioni, ai percorsi di stabilizzazione del personale su tutti i posti disponibili e vacanti per docenti ed ATA.

► Un piano nazionale di formazione per docenti, personale educativo, ATA e dirigenti, sostenuto da adeguate risorse.

► Il ripristino delle posizioni economiche orizzontali del personale ATA.

► La risoluzione delle questioni aperte su inidonei e docenti ITP (C999 e C555) e sui pensionamenti "quota 96".

► Garanzia del sostegno agli alunni disabili.

Mobilizzazione della categoria

FGU - Gilda, Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confals indicano una **manifestazione nazionale a Roma per il giorno 30 novembre 2013**.

Bestiario L'insegnante dimezzato

È accaduto in un Istituto superiore di una provincia del Veneto, in cui un gruppo di insegnanti ha accettato di svolgere attività di recupero pomeridiane per gli studenti che allo scrutinio del primo quadrimestre erano risultati avere un profitto insufficiente. Trattandosi di materie di laboratorio, che prevedono la compresenza dell'insegnante teorico e di quello tecnico-pratico, la soluzione geniale del dirigente scolastico è stata quella di **pagare le ore effettuate a metà fra l'uno e l'altro insegnante, in quanto appunto impegnati in compresenza**. Compresenza? Pagata a metà! **Ovvero due al prezzo di uno!**

Non sappiamo se il creativo dirigente avesse frequentato un corso accelerato di marketing, sicuramente non aveva informato i docenti delle sue intenzioni parsimoniose prima che questi accettassero l'incarico.

C'è da chiedersi o da chiedere a quel capo d'Istituto come mai i docenti implicati percepiscano lo stipendio intero, pur lavorando sempre in compresenza durante le ore curricolari... Nemmeno alla Ragioneria dello Stato né al ministro dell'Economia e finanze era venuta finora un'idea così brillante e, con questi chiari di luna, c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di sostenere ad oltranza il valore dell'autonomia scolastica!

M.G.



F.G.U.

GILDA DEGLI INSEGNANTI

associazione professionale degli insegnanti



SANZIONI DISCIPLINARI

La Gilda vince ancora!



**LE SANZIONI DISCIPLINARI
PREVISTE NEL DECRETO BRUNETTA NON
SI APPLICANO AI DOCENTI. PER GLI
INSEGNANTI VALE IL TESTO UNICO E I
DIRIGENTI SCOLASTICI NON POSSONO
ANDARE OLTRE LA CENSURA.**

Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata il 4 ottobre scorso (590/2013) accogliendo un ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti.

Il decreto Brunetta non si applica ai docenti

Il dirigenti scolastici non possono andare oltre la censura nei confronti degli insegnanti.

Le sanzioni disciplinari previste dal decreto Brunetta non si applicano ai docenti. E dunque, la sospensione dal servizio inflitta al docente dal dirigen-

te scolastico è nulla per violazione del principio di legalità.

Lo ha stabilito il **Giudice del lavoro di Potenza** con una sentenza depositata il **4 ottobre scorso (590/2013)** accogliendo un ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti.

La pronuncia fa il paio con **la sentenza del Tribunale di Torino (1434/2013)** con la quale il giudice ha spiegato all'amministrazione che i dirigenti scolastici non hanno titolo ad irrogare ai docenti sanzioni disciplinari oltre la soglia della censura.
(da un comunicato Gilda)

Bisogni educativi speciali



Gli insegnanti sono obbligati da richieste pressanti – la novità del momento! – a sperimentare e monitorare le procedure, le metodologie e le pratiche, anche organizzative, che le loro scuole adottano per affrontare le più disparate difficoltà degli alunni.

Ma è davvero una novità?

Già la **Legge 517 del lontano 1977** parlava di “programmazione individualizzata” dell’insegnamento e norme successive (**Legge 53/2003**) stabilivano la necessità di interventi “personalizzati” nei confronti degli alunni. Da allora, si devono comunque individuare e concordare strategie didattiche e metodologiche, tempi di attuazione e percorsi specifici (con strumenti compensativi) che aiutino i singoli alunni a raggiungere i traguardi comuni alla classe (salvo dispense), lasciando libertà all’insegnante ed al gruppo-docente di trovare le risposte più adeguate alle diverse situazioni e difficoltà che si manifestano. Così sono stati pensati i corsi di “recupero” (degli alunni o, sarebbe meglio dire, di certi apprendimenti), i “crediti” e i “debiti” scolastici e l'impossibilità di bocciare se non si è dato corso a tutte le “offerte” in merito.

Sarebbe questa, in gran parte, la cosiddetta Ricerca-Azione, che vuole una documentazione delle “buone pratiche”: non si parte più da una filosofia-pedagogia che indica a priori “l'uomo che vogliamo formare” per la società né da una psicologia che guarda principalmente alle necessità dell'alunno come persona: la strada è alla rovescia, diteci che cosa avete artigianalmente o creativamente ideato e sperimentato con successo nelle vostre classi, perché la vostra luce d'intelletto si riverberi sul buio di chi non sa fare o fa poco. Una specie di metodo galileiano approssimativo, pseudo-scientifico, anche riconducibile al passa-parola tra vecchi insegnanti esperti e giovani colleghi alle prime armi oppure alle idee di chi è fresco di studi e propone novità ai docenti più anziani (di servizio). Unica grossa differenza: l'obbligo di documentare tutto, con un carico pesante di buro-

crazia aggiuntiva. GRATIS.

Dal 2010 (**Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010**, Governo Berlusconi, sui **DSA**) si è giunti al D.M. 5669/2011 (Ministro Profumo, **DSA** e allegata *Linee guida*) e alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali (*Strumenti d'intervento e organizzazione scolastica per l'inclusione*). Subito dopo il Natale 2012, quindi, è giunta agli Uffici Scolastici Regionali anche la richiesta del Ministero di costituire “Centri Territoriali di Supporto” (CTS, uno dei tanti acronimi salvifici) e l'implicito invito a superare l'ormai desueto termine di “integrazione” passando velocemente all'inclusione *tout court*. Anche il linguaggio diventa sempre più lontano dalla realtà, si fa gergo per gli addetti ai lavori.

Il 6 marzo 2013 arriva nelle scuole la Direttiva Ministeriale n. 8 (siamo al Governo Letta), che vuole i Piani per

l'Inclusione in fretta e furia, entro il 30 giugno!

Le scuole ed i Sindacati vanno in fibrillazione e il 27 giugno (3 soli giorni prima della scadenza!) arriva la Nota 1551 del Dipartimento dell'Istruzione che rimanda la questione a settembre; stabilisce che l'anno scolastico 2013/14 sarà utile per “sperimentare, monitorare, ecc.”

Ma chi sarebbero gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?


Sono TUTTI gli studenti in difficoltà, ovvio, nessuno escluso: va garantito il “successo scolastico”, persino formativo, ricordate?

Sono ritornati in auge gli alunni “svantaggiati”, termine comparso all'epoca dell'introduzione dei

(Continua a pagina 5)

GLOSSARIO, tanto per imparare (tutto dall'ultima direttiva):

- B.E.S.** – bisogni educativi speciali (svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, individuati da “ben fondate considerazioni pedagogiche”)
 - D.S.A.** – disturbi specifici di apprendimento (certificati, ma nell'attesa... programmate, programmate...)
 - P.D.P.** – piano didattico personalizzato (deliberato in Consiglio di classe/dal team-docenti per la primaria, firmato dal D.S., dai docenti e dalla famiglia; da rivedere ogni settembre)
 - G.L.H.I.** – gruppo di lavoro e di studio d'Istituto....diventa GLI – gruppo di lavoro per l'inclusione
 - P.A.I.** – piano annuale per l'inclusione (ogni anno, entro giugno)
 - G.L.I.P.** – gruppo di lavoro per l'inclusione provinciale
 - G.L.I.R.** – gruppo di lavoro per l'inclusione regionale
 - G.L.H.O.** – gruppo di lavoro per l'handicap operativo (completa il P.E.I.)
 - C.S.T.** – centri per i servizi sociali e sanitari territoriali (collaborare per formazione, tutoraggio, monitoraggio, prevenzione..)
 - A.E.C.** – assistenti educativi alla comunicazione (riunioni almeno mensili di tutti i docenti implicati...pagati col FIS)
 - I.C.F.**, modello dell'O.M.S. (organizzazione mondiale della sanità) - classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute
 - C.T.S.** – centri territoriali di supporto (accordi con reti di scuole, Asl, servizi comunali e provinciali, enti privati e del volontariato, prefetture...), collaborano con i vecchi GLIP e GLIR
 - C.T.I.** – centri territoriali per l'inclusione, inglobano i CDH (centri di documentazione per l'integrazione dei disabili) e i CTRH (centri territoriali di risorse per l'integrazione dei disabili)
 - A.D.H.D.** – attention deficit hyperactivity disorder, volgarmente: iperattivi
- Come non bastasse, si fa riferimento al progetto N.T.D. – nuove tecnologie e disabilità.



(Continua da pagina 4)

“moduli” nella scuola primaria e che venivano presi in carico grazie alle ore di compresenza/contemporaneità allora esistenti. Sono poi stati effettuati così tanti tagli negli organici che questa risorsa è praticamente scomparsa. Viene azzardato persino un elenco di possibili cause di svantaggio: socio-economico, linguistico, culturale, ma anche affettivo, familiare, ecc.

Ed allora riflettiamo: quale insegnante oserà definire in tal modo un alunno? Come si arrogherà il diritto di definire le cause dei problemi scolastici che si evidenziano? Attenzione, proprio questi casi sono i più delicati e si rischia di essere elefanti tra le porcellane, peggiorando il rapporto con gli alunni e con le famiglie.

Naturalmente, il tutto – è stato scritto - **SENZA RISORSE AGGIUNTI-VE**, fossero **soldi** o fossero **persone** che danno una mano nelle aule, quotidianamente.

Eppure c'è ora tutta una grande piramide che fa concorrenza a quella di Cheope: anche questi incarichi a livello provinciale e regionale saranno senza compensi? Lavoreranno gratis, come è richiesto a noi? Vien da dubitarne. E che senso ha spendere soldi ed energie per un qualcosa che già si faceva e si doveva fare?

Infine, come non considerare tutto ciò, in epoca di vacche magre, come uno scandaloso spreco?

A pensar male ... non sarà questo un sistema – anche se il Ministro lo nega - per inquadrare come B.E.S. un certo numero di alunni disabili, tanto per ridurre le ore di sostegno e le relative cattedre?

Giuliana Bagliani

PAS: riconoscimento dei servizi validi per l'accesso

Il MIUR pubblica una serie di chiarimenti.

1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. È valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
3. È valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
4. È valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l'accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.
5. È valutabile il servizio giuridico del cosiddetto "Salva-precari", compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto. Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati. In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.
7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
8. È valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari.
9. È valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l'intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).
10. È comunque valido, nelle more dell'adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell'anno scolastico 2012/13.
11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell'aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).



Registro elettronico:

rivoluzione telematica o approssimativa modernizzazione?



Il processo di dematerializzazione intrapreso con la Spending Review (D.L. 95/2012) è nato dall'idea di risparmio della spesa pubblica ed da quella di ottimizzazione degli impegni burocratici.

Tale progetto innovativo sembrava essere quasi una "formula magica" capace di rendere snelle e veloci tutte le procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca: il sistema di gestione delle pratiche doveva avvicinare l'anacronistica Scuola alla moderna tecnologia Wi-Fi e, seguendo un percorso normativo ben definito, accompagnare

l'amministrazione verso un piano programmatico di risparmio, garantito anzitutto dall'introduzione di nuovi procedimenti di gestione quali le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado in modalità online, la pagella degli alunni ed il passaggio d'informazione scuola-famiglia in formato digitale, nonché l'adozione di registri elettronici.

Bisogna però sottolineare i molteplici aspetti critici incontrati strada facendo e rendersi conto che, talvolta, le diverse procedure amministrative telematiche si sono dimostrate lente, inadeguate e poco sicure, perdendo così quella prerogativa, in termini di efficienza, che dovevano garantire.

Le varie tecnologie informatiche introdotte in ambito scolastico in questi ultimi anni (lavagne interattive multimediali, testi scolastici eBook, software educativi e didattici...) stanno con lentezza, ma anche positivamente, modificando le metodologie didattiche.

Dopo l'entrata in vigore della Legge 135 del 7 agosto 2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) che obbligava le scuole a procedere verso un propedeutico piano di dematerializzazione, è stata emanata una nota ministeriale che rin-

via l'applicazione della Legge stessa, rendendo così l'uso dei registri elettronici non più perentorio, ma ordinario, ossia facoltativo.

In semplici parole, quindi, per le scuole non sussiste più alcun OBBLIGO di dotarsi dei registri elettronici poiché l'adempimento è *non solo strettamente legato all'effettiva realizzazione del piano di dematerializzazione, ma anche condizionato dalle effettive risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascun istituto*.

La questione della obbligatorietà da parte delle scuole di adottare il registro elettronico converge l'attenzione su un'altra serie di punti cruciali:

- possono i Dirigenti scolastici obbligare i Docenti ad adottare il registro elettronico?
- è legale differire nel tempo l'attività documentale?
- esiste una differenza tra il registro di classe e quello personale del docente?
- quale validità giuridica hanno le firme telematiche che gli insegnanti inseriscono nei software utilizzati dalle scuole?
- la dotazione dei registri on-line garantisce la privacy?

I quesiti elencati fanno emergere una situazione di precarietà ed incertezza abbinandosi male all'effettiva idea d'innovazione che il registro elettronico avrebbe dovuto rappresentare.

È sorprendente constatare quello che sta accadendo nella maggior parte delle scuole, ove l'obbligo di utilizzare il registro elettronico viene imposto pur senza garantirne i mezzi: ecco che molti docenti si ritrovano a dover svolgere le quotidiane mansioni (inserimento delle presenze/assenze degli alunni, registrazione delle valutazioni, programma svolto durante le attività...) fra un'ora di lezione e l'altra, o addirittura a casa, procurandosi un computer personale, un tablet o un notebook.

In questo contesto la compilazione del registro che andrebbe effettuata contestualmente alla presa d'atto dei fatti da documentare, viene differita nel tempo perdendo il proprio valore legale.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che il registro propriamente detto costituisce atto pubblico valido anche ai

fini della legge penale in quanto è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe, sia nel caso di scuole statali che di quelle paritarie, ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti. Diverse, invece, sono le caratteristiche del giornale dell'insegnante, ossia del registro personale che, nato per un'esigenza di controllo burocratico sull'attività del docente, non rappresenta uno strumento di realistica testimonianza dell'azione didattica e non viene in alcun modo menzionato dalla normativa di riferimento.

Una veloce riflessione va, inoltre, dedicata alla discutibile validità giuridica di una firma digitale che poco ha a che vedere con quelle elettroniche avanzate e qualificate: quale valore di autenticità può rappresentare il "cliccare in uno spazio telematico" per certificare la presenza del docente a scuola?

Intanto, in attesa che vengano chiarite le modalità di applicazione, molte scuole richiedono la "doppia" registrazione, anche su cartaceo, sottoponendo gli insegnanti ad un "doppio" e ripetitivo impegno burocratico.

Infine, nell'attesa che il MIUR attui, come previsto dalla normativa, un piano preciso e del conseguente "Parere consultivo del Garante della privacy" sullo stesso, è più prudente per le scuole astenersi dall'adozione di queste tecnologie, c'è il rischio di diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità.

Le molteplici e variegate esperienze dei colleghi presentano un quadro di situazioni alquanto disomogeneo con una maggioranza di casi in cui la vera modernizzazione ha lasciato il posto all'incertezza ed alla superficialità: si cerca di migliorare e si rischia di cadere verso un'approssimativa organizzazione che porta a gestire il delicato sistema scolastico in modo sommario, senza tenere conto di tutte le variabili che tale gestione sottende. Ad esempio: in quante scuole si è presa in esame una circostanza estrema quale potrebbe essere l'evacuazione dell'edificio a seguito di un terremoto o di un incendio?

Occorre rendersi conto che adottare il registro elettronico non significa solamente acquistare dei computer, installare un ottimo programma di gestione, formare i docenti e comunicare alle famiglie il personale codice di accesso per verificare la presenza del proprio

(Continua a pagina 7)

(Continua da pagina 6)

figlio a scuola o le valutazioni che gli vengono assegnate, ma vuol dire garantire *tout court* un servizio dinamico e funzionale che sia in grado di non dimenticare le peculiarità che caratterizzano l'ambiente educativo.

Pertanto la nuova rivoluzione telematica avente come obiettivo: quello di lavorare, studiare, crescere e vivere meglio all'interno della comunità scolastica, rischia che tale finalità rimanga solo un ambizioso intento a fronte di una quantità di ostacoli, al momento, superiore rispetto ai vantaggi.

Paola Coletti

La FGU alla Corte di Giustizia Europea

In difesa degli insegnanti precari italiani

Martedì 22 ottobre 2013 sono state depositate, presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, le osservazioni scritte della Commissione europea, a firma degli avv.ti Cattabriga e Martin, relative alla causa iscritta a ruolo C-63/13, dove **la FGU è ritualmente costituita in difesa dei precari della scuola pubblica italiana**. Secondo la Commissione europea sono **evidenti gli abusi dello Stato italiano nei confronti dei precari della scuola**. La Commissione europea, infatti, partecipa a tutti gli effetti, ai sensi del Protocollo sullo Statuto della citata Corte di Giustizia, ai contenziosi davanti ai Giudici europei, quale organo esecutivo e con funzione promotrice dell'iniziativa legislativa.

Le conclusioni delle suddette osservazioni hanno una notevole importanza poiché hanno evidenziato gli abusi dello Stato italiano nei confronti dei precari della scuola alla luce dei principi generali di rango comunitario, quali quello della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della parità delle armi nel processo, della effettiva tutela giurisdizionale, del diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo sanciti dall'art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con gli art. 47 e 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Commissione nelle citate conclusioni ha rilevato che:

1- non può ritenersi giustificata una legislazione nazionale che consente il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente, ma anche per la copertura di vacanze nell'organico del personale docente ausiliario tecnico amministrativo della scuola statale in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in cui tali pro-



cedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi trasparenti per verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un'esigenza temporanea reale o sia un'illegitima precarizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori della scuola statale.

La clausola 5, punto 1 lett. a dell'Accordo quadro non preclude agli Stati membri il ricorso ai contratti a tempo determinato successivi purché le misure previste nell'ambito di tale regime siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione del menzionato Accordo quadro, misure che non siano tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

2 - I principi generali di certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della effettiva tutela giurisdizionale, pur consentendo al legislatore nazionale l'adozione di nuove disposizioni retroattivamente applicabili che incidano sui diritti derivanti per i singoli da norme anteriori, impongono che tale legislazione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: ragioni di carattere puramente finanziario non costituiscono di per sé, e salvo casi estremi, motivi imperativi di interesse generale sufficienti.

3 - Il principio di cooperazione di cui all'articolo 4, n. 3, TUE, consente al giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità con i suddetti principi, disapplicando, se del caso, la normativa interna che si rilevi difforme dalla suddetta interpretazione.

(da un comunicato della Gilda degli Insegnanti)

Giustizia sul CNPI

"Sul Cnpi (Consiglio nazionale della pubblica istruzione) finalmente giustizia è fatta". Così il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta la sentenza con cui il Tar del Lazio, il 17 ottobre scorso, ha disposto che il Miur ricostituisca l'organismo. *"Essendo comunque di difficile realizzazione il dispositivo del tribunale amministrativo - prosegue Di Meglio - è auspicabile un intervento urgente del legislatore che, in via transitoria, ripristini il vecchio Cnpi indicando immediatamente le elezioni per il suo rinnovo".* *"Adesso torniamo alla carica con il*



Consiglio superiore della docenza, nostro storico cavallo di battaglia

già presente in alcune proposte di legge depositate sia alla Camera dei Deputati che in Senato. Un organo di garanzia - conclude il coordinatore nazionale della Gilda - che può rivestire un ruolo importante anche nella definizione dei meccanismi di valutazione dei docenti, così da non affidarli a soggetti esterni alla categoria". (da un C.S. Gilda)



Quesitario

SAM-Notizie risponde



Part-time e aggiuntivo

Gentile Redazione,
sono un'insegnante di scuola primaria in part-time orizzontale con 18/24ore. Fino a dicembre ho una riduzione di altre 4 ore per allattamento. L'insegnante coordinatrice di plesso continua a chiedermi di assumermi incarichi aggiuntivi. Questi incarichi vengono svolti in orario extra e retribuiti con il fondo d'istituto, sempre che venga assegnato.

Le ho fatto notare che sono in part-time (e in riduzione d'orario per allattamento), ma le pressioni sono forti. Devo adeguarmi? O posso restare sulla mia posizione e non accettare incarichi aggiuntivi retribuiti in orario extra?

Maddalena V.

*Cara Maddalena,
l'insegnante coordinatrice di plesso non ha alcun potere di assegnare incarichi ai colleghi o di emettere ordini di servizio, forse è opportuno ricordarglielo. Forse è anche il caso di rammentarle che dal punto di vista contrattuale la sua figura è inesistente. Per quanto riguarda il contratto, l'art. 39 co 8 del CCNL vigente recita così: "Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo", quindi esclude la possibilità di effettuare ulteriori ore di insegnamento,*

ma nulla dice rispetto ad altre attività aggiuntive. Comunque è fin troppo evidente che chi chiede una riduzione rispetto all'orario normale, a maggior ragione non intenda caricarsi di oneri ed impegni aggiuntivi. Il consiglio è dunque quello di ignorare tranquillamente le sollecitazioni della collega. Ricordati comunque che la riduzione per l'allattamento va applicata giornalmente e non su base settimanale.

Scavalco e orario di servizio

Cari colleghi,
se nel corso della mattinata un'insegnante di scuola primaria si trasferisce da un plesso all'altro, il tempo del tragitto è compreso nell'orario di servizio (22 ore di insegnamento)? Durante il tragitto l'insegnante è assicurato? Anche se utilizza un mezzo proprio?

Grazie

Mariella T.

*Cara Mariella,
il tempo necessario per trasferirsi da un plesso all'altro è stato sempre considerato al di fuori dell'orario di servizio, tuttavia c'è una sentenza della Suprema Corte, la n. 17511 del 27 luglio 2010, che riconosce i tempi di spostamento, funzionali al servizio, come lavoro a tutti gli effetti e quindi anche retri-*

buibili. Al momento però abbiamo solo elementi di Giurisprudenza, ma non vi sono norme che impongano all'amministrazione di conteggiare i tempi di trasferimento, quindi per poter avere un riscontro sarebbe necessario avviare una causa legale. L'assicurazione, invece, copre il docente per l'intero orario trascorso a scuola.

Ore eccedenti

Cari colleghi,
sono un'insegnante di ruolo della primaria, quest'anno ho accettato di svolgere due ore eccedenti sul mio orario di servizio, quindi 26 in tutto. Vorrei sapere fino a quando mi verranno pagate le ore in più, cioè se fino al termine delle lezioni o fino al 31 agosto.

Grazie

Letizia G.

*Cara Letizia,
per quanto riguarda le ore eccedenti, intendendo con queste gli spezzoni orari fino a 6 ore settimanali attribuite da parte del Dirigente Scolastico, esse sono retribuite sul cedolino unico, quindi a carico del MEF. La durata della prestazione è legata alla durata del contratto principale come previsto dall'art.6 c.2 D.P.R. 209/1987 richiamato dall'art.70 c.3 CCNL 4/8/1995. Quindi per chi come te ha un contratto a tempo indeterminato, il termine della durata sarà 31/08.*

Hanno collaborato a questo numero: Giuliana Bagliani e Paola Coletti